



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 188

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 4/DDL del 7 marzo 2023)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN
MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, PROMOZIONE
AGROALIMENTARE, CONSORZI DI BONIFICA, RACCOLTA E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI, RACCOLTA E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI, FORESTE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'8 marzo 2023.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, CONSORZI DI BONIFICA, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI, FORESTE

Relazione:

Con il presente disegno di legge, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, si propone per l'anno 2023, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Terza Commissione consiliare permanente.

Nello specifico il testo del disegno di legge è suddiviso in nove capi.

Il capo primo interviene in materia di agricoltura con una disposizione che apporta delle modifiche all'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", al fine di istituire l'elenco regionale delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, previste dall'articolo 13 della legge 1 dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" e promuoverne l'interazione e il collegamento con i soggetti pubblici che realizzano attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario e naturalistico iscritti nell'apposito elenco previsto dal comma 1 del medesimo articolo 69.

Il capo secondo detta disposizioni in materia di caccia ed è a sua volta suddiviso in due sezioni, la prima contenente disposizioni di modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la seconda contenente norme di modifica all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)".

La prima sezione si compone di otto articoli alcuni dei quali sono diretti a correggere alcuni errati riferimenti normativi interni, causati dalla stratificazione normativa che si è venuta a creare a seguito del riallocaimento in capo alla Regione delle competenze prima affidate alle Province, altri contengono invece disposizioni di adeguamento ordinamentale e sono dirette ad apportare le modifiche ritenute necessarie da un punto di vista operativo. Nello specifico sono di questo secondo tipo gli articoli 2 e 3 che apportano delle modifiche alla legge regionale 50/1993 per chiarire che la Giunta regionale oltre a provvedere all'istituzione delle Oasi di protezione e delle Zone di Ripopolamento e Cattura, provvede anche a disciplinarne la gestione.

L'articolo 5 è diretto invece a chiarire che le disposizioni relative alla distanza che gli appostamenti devono osservare dagli istituti di tutela riguardano i soli appostamenti fissi.

L'articolo 6 interviene invece nella disciplina della caccia in territorio lagunare e vallivo lasciando ai cacciatori, nei limiti comunque fissati dalla normativa nazionale, decidere il calibro minimo di munizionamento da utilizzare.

L'articolo 7 oltre a correggere un refuso, chiarisce che le disposizioni, recentemente introdotte, che vietano lo sparo in forma vagante all'interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non riguardano lo sparo da appostamento.

L'articolo 8 modifica le sanzioni amministrative per chi abbatte la specie beccaccia fuori dei periodi, degli orari e delle modalità consentite ed introduce una sanzione per chi esercita la caccia a rastrello in più di tre persone in violazione del divieto previsto dal legislatore statale.

Con l'articolo 9 viene invece previsto quale requisito per l'accesso a contributi da parte delle associazioni venatorie, il recepimento formale da parte delle stesse del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 35 ter della legge regionale 50/1993.

La seconda sezione del capo secondo apporta delle modifiche alla relazione al Piano faunistico venatorio, conseguenti alle modifiche apportate alla legge regionale 50/1993 con la proposta contenuta agli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge, al fine di chiarire che la Giunta regionale oltre ad istituire le Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura, con successivo provvedimento provvede alla loro disciplina.

Il Capo terzo contiene un articolo concernente la materia della pesca ed è diretto a modificare una disposizione transitoria contenuta nella legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, concernente il riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca, attesa la necessità di tener conto della recente approvazione, da parte della Giunta regionale, della Carta ittica, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, che detta delle specifiche disposizioni sulle concessioni a scopo di pesca sportiva, rilasciate attraverso la predisposizione di un apposito bando redatto sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima Carta ittica e dal nuovo regolamento regionale della pesca approvato contestualmente con la Carta Ittica.

In considerazione di detti adempimenti risulta necessario prevedere una modifica del termine di proroga della durata delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica che l'articolo 2 della legge 30 del 2018 fissa sino al sesto mese successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica regionale, portando detto termine a dodici mesi per consentire l'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle concessioni secondo il nuovo regime.

Il capo quarto concerne la promozione agroalimentare e si compone di otto articoli che vanno a modificare la legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta". Le proposte normative presentate prevedono, in particolare, l'istituzione di un Registro regionale delle strade come strumento di conoscenza ai fruitori del territorio e le modalità di cancellazione dallo stesso, la possibilità per le imprese enoturistiche e oleoturistiche di partecipare al Comitato promotore di una strada, alcune modifiche procedurali di semplificazione nonché l'aggiornamento della legge regionale agli intervenuti provvedimenti comunitari. Infine una norma transitoria per la disciplina del Registro per le strade che hanno già ottenuto il riconoscimento.

Il capo quinto, in materia di bonifica, contiene un'unica disposizione che prevede una modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" prevedendo che la Giunta regionale definisca modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità, al fine di assicurarne l'efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi.

Il capo sesto con gli articoli 21 e 22, modifica due articoli della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

Con il primo articolo si prevede che sia il direttore della struttura regionale competente per materia anziché il Presidente della Giunta regionale a rilasciare le autorizzazioni speciali per la raccolta dei funghi, trattandosi di attività meramente gestionale.

Il secondo articolo prevede che la Giunta regionale individui con cadenza almeno quinquennale l'ammontare dei limiti di contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti gestori, modificando l'attuale disposizione che fissa in legge il limite minimo e massimo non consentendo aggiornamenti se non attraverso modifiche legislative.

Il capo settimo, composto di quattro articoli, detta disposizioni in materia di commercializzazione dei tartufi di cui alla legge regionale n. 30/1988 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

Le modifiche normative sono dirette a tener conto della diversa allocazione delle competenze amministrative e segnatamente delle attribuzioni dei Direttori di Direzione, cui spetta oggi l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, competenza che originariamente era, dalla legge regionale, posta in capo al Presidente della Giunta regionale. Dette modifiche rendono più agevoli le procedure di istanza di parte per l'utenza e mirano a rendere più efficiente la gestione del procedimento da parte dell'Amministrazione, in linea con le esigenze di semplificazione.

Il capo ottavo apporta invece delle modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale". Con gli articoli 27 e 28 si adegua il testo della legge forestale regionale alle nuove disposizioni statali contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" ed alle linee guida adottate con Decreto ministeriale MIPAAF del 7 ottobre 2020. L'articolo 29 è invece diretto ad allineare alla normativa nazionale vigente il tema dell'associazionismo forestale, eliminando i riferimenti a leggi regionali abrogate attualmente presenti, in particolare viene previsto che lo statuto di tali forme associative debba essere redatto secondo la legislazione vigente in materia, in base alla forma prescelta dell'associazione e all'eventuale presenza di altri soggetti, quali le imprese boschive, le imprese di trasformazione e lavorazione del legno; viene inoltre prevista l'eventuale partecipazione nella gestione consortile del demanio forestale regionale ad opera di Veneto Agricoltura, salvaguardando il ruolo dell'agenzia nel controllo della gestione forestale di proprietà regionale.

Chiude il testo normativo ordinamentale il capo nono con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori

oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, CONSORZI DI BONIFICA, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI, FORESTE

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 1 – Modifiche all’articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono aggiunti i seguenti:

“1 quinquies. È istituito l’elenco regionale delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, previste dall’articolo 13 della legge 1 dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità per la tenuta dell’elenco regionale di cui al presente comma.

1 sexies. La Giunta regionale promuove l’interazione delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare iscritte nell’elenco regionale di cui al comma 1 quinquies con gli enti pubblici iscritti nell’elenco di cui al comma 1 bis.”.

(Direzione Agroalimentare)

Relazione

Con l’emanazione della legge nazionale 1/12/2015 n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, lo Stato italiano ha stabilito alcuni principi per l’istituzione di un sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare, finalizzata alla salvaguardia delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario dal rischio di estinzione o di erosione genetica. Tra i vari articoli che compongono la legge, l’art. 13 promuove le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, composte da ambiti locali derivanti da accordi tra soggetti operanti sul territorio volti allo svolgimento delle attività richiamate dallo stesso articolo che abbiano ad oggetto delle risorse genetiche locali a rischio di erosione genetica o di estinzione. In particolare, tra i partecipanti delle comunità del cibo rientrano agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, piccole e medie imprese di trasformazione agraria e alimentare, enti pubblici, esercizi di ristorazione, mense scolastiche. Il Ministero, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere l’istituzione di tali Comunità. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche di interesse agrario a livello regionale, si ritiene opportuno promuovere l’interazione e il collegamento con i soggetti pubblici che realizzano attività di conservazione. Risulta pertanto necessario istituire un elenco a cui potranno iscriversi volontariamente le Comunità del cibo già istituite (attualmente sono tre le Comunità del cibo in Veneto).

Riferimenti normativi:

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Art. 69 - Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi di

mantenimento, conservazione e protezione delle specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere minacciati da erosione genetica.

1bis. È istituito l'elenco regionale degli enti pubblici che svolgono le attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario e naturalistico.

1 ter. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1bis.

1 quater. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le attività di conservazione delle risorse genetiche svolte dagli enti pubblici iscritti nell'elenco regionale, prevedendo, in particolare, il riconoscimento a detti enti di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali volte alla conservazione della biodiversità di interesse agrario e naturalistico.

CAPO II - Disposizioni in materia di caccia

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 2 - Modifiche all'articolo articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"", dopo le parole: "*La Giunta regionale istituisce*" sono inserite le seguenti: "*e disciplina la gestione delle*".

2. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 2 comma 3 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27, dopo le parole: "*professionali agricole*" sono inserite le seguenti: "*, a strutture di iniziativa privata di cui al Titolo IV della presente legge*".

(Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria)

Relazione:

Il Piano Faunistico Venatorio regionale (LR n. 2/2022) prevede la possibilità di istituire ulteriori Oasi da parte della Giunta Regionale rispetto a quelle già previste dal Piano medesimo.

La modifica proposta al comma 1 dell'art. 10 della l.r. 50/1993 è motivata dalla necessità di consentire agli uffici regionali di disciplinare la fase della gestione in un momento successivo alla fase iniziale istitutiva dell'Oasi.

Per fase istitutiva si intende l'individuazione territoriale da destinarsi a tale Istituto faunistico. L'individuazione presuppone una serie di attività amministrative e tecniche di tipo autorizzativo e generale.

Per fase gestionale si intende l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'Oasi, gli specifici obiettivi di conservazione e tutela (habitat e/o specie), ad approvare il programma di attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione e tutela nel corso del ciclo pianificatorio, ivi comprese le attività di monitoraggio necessarie alla verifica degli obiettivi stessi.

La complessità tecnico amministrativa di quest'ultima fase comporta la necessità di una verifica approfondita degli aspetti gestionali dell'Istituto, con particolare riguardo

all'analisi degli obiettivi di conservazione e tutela dell'Oasi da istituire. Inoltre si ritiene di aggiornare tale articolo in quanto non aderente a quanto disposto dalla Relazione Allegato C della L.R. n 2/2022.

Inoltre considerato che all'appendice 02 B Oasi di protezione, dell'Allegato C del Piano Faunistico-Venatorio Regionale sono state individuate le Oasi di Protezione nel territorio regionale, al fine di garantire l'efficacia della gestione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e tutela (habitat e/o specie) nel corso del ciclo pianificatorio, si rende opportuno procedere alla modifica emendativa anche del comma 4 dell'articolo 10, della L.R. 50/93 introducendo anche le strutture di iniziativa privata quali possibili soggetti affidatari della gestione delle Oasi di protezione qualora questo si renda necessario.

Riferimenti normativi

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Art. 10 - Oasi di protezione.

1. La Giunta regionale istituisce le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione, e alla sosta della fauna selvatica.

2. Il provvedimento per l'istituzione dell'oasi deve essere assunto nel termine di centottanta giorni dalla data di validità del piano faunistico-venatorio regionale, in osservanza di quanto previsto ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992.

3. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati, è in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria; la Giunta regionale provvede a destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

4. La gestione delle oasi può essere affidata dalla Giunta regionale, mediante convenzione, ad una o più associazioni di protezione ambientale, venatorie, professionali agricole ovvero ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini.

5. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.

Art. 3 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 3 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, dopo le parole: “*La Giunta regionale istituisce*” sono inserite le seguenti: “*e disciplina la gestione delle*”.

(Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria)

Relazione

Il Piano Faunistico Venatorio regionale (LR n. 2/2022) prevede la possibilità di istituire ulteriori Zone di Ripopolamento e Cattura - ZRC da parte della Giunta Regionale rispetto a quelle già previste dal Piano medesimo.

La modifica è motivata dalla necessità di consentire agli uffici regionali di disciplinare la fase della gestione in un momento successivo alla fase iniziale istitutiva delle ZRC.

Per fase istitutiva si intende la individuazione territoriale da destinarsi a tale istituto. L'individuazione presuppone una serie di attività amministrative e tecniche di tipo autorizzativo e generale.

Per fase gestionale si intende l'individuazione del soggetto responsabile della gestione della ZRC (ATC/CA o eventuali forme di gestione diretta), la definizione degli elementi e degli obiettivi gestionali (specie target, densità presente al momento dell'istituzione della ZRC, densità obiettivo commisurata alla vulnerabilità delle colture presenti, obiettivi di produttività, in termini di catture e irraggiamento naturale), dell'assetto ed degli ordinamenti colturali, con particolare riferimento alla vulnerabilità delle colture, delle misure di prevenzione già presenti e della programmazione degli interventi di prevenzione necessari al contenimento dei danni alle colture vulnerabili e del Programma pluriennale e annuale di interventi di miglioramento ambientale. Tale Programma annuale di censimenti e catture (superfici minime da censire, transetti, aree di cattura, ecc) ed il programma di controllo dei predatori è da sottoporre al parere preventivo dell'ISPRA.

La complessità tecnico amministrativa di quest'ultima fase comporta la necessità di una verifica approfondita degli aspetti gestionali dell'Istituto, con particolare riguardo all'analisi degli obiettivi di conservazione e tutela della Zona di Ripopolamento e Cattura. Inoltre si ritiene di aggiornare tale articolo in quanto non aderente a quanto disposto dalla Relazione Allegato C della L.R. n 2/2022.

Riferimenti normativi

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 11 - Zone di ripopolamento e cattura.

1. La Giunta regionale istituisce le zone di ripopolamento e cattura, destinate, per la durata minima di cinque anni, alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche i territori di proprietà della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi.

3. Nell'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata dalla Giunta regionale, mediante convenzione, preferibilmente ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole.

5. Il territorio adibito a zona di ripopolamento e cattura è delimitato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.

Art. 4 - Modifica all'articolo articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 3 comma 11 lettera a) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", le parole: "*di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8,*" sono soppresse.

Relazione

Si ritiene opportuno ai fini interpretativi della norma togliere i riferimenti legislativi “*di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8*” in quanto l'attuale formulazione rappresenta un evidente refuso. La lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8 dispone sugli appostamenti e non ha alcuna connessione con l'organizzazione e gestione delle ZAC di cui all'art. 18 comma 1).

Riferimenti normativi

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Art. 8 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale.

Omissis

4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:

omissis

e) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;

omissis.

Art. 18 - Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.

1. La Giunta regionale istituisce le zone di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia.

Omissis.

Art. 5 - Modifiche all'articolo articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 dopo le parole: “*Gli appostamenti*” è inserita la seguente: “*fissi*” e le parole: “*comma 2 dell'articolo 9*” sono sostituite dalle seguenti: “*comma 4 ter dell'articolo 8*”.

Relazione

Con la proposta di modifica si precisa che le disposizioni relative alle distanze dal confine degli istituti di tutela della fauna e dell'ambiente disciplinati dal Titolo II della legge regionale 50/93 si riferiscono ai soli appostamenti “fissi”.

Invero l'articolo 20 della legge regionale n. 50/1993 è da considerarsi la norma generale in materia di esercizio dell'attività venatoria da appostamento, che recepisce quanto previsto e disciplinato dall'articolo 5 della Legge n. 157/1992.

Inoltre si rende necessario aggiornare i riferimenti normativi in quanto l'attuale formulazione rappresenta un evidente refuso. Si osserva infatti che l'intervenuta abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 50/1993, conseguente al venir meno dei piani faunistico-venatori provinciali, non ha inciso su precetto contenuto nel comma 11 dell'articolo 20, apparendo evidente che il legislatore ha inteso fare riferimento agli istituti di tutela della fauna e dell'ambiente disciplinati dal Titolo II della legge regionale, oggi individuati nel Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 ter, lettere a), b), c) e d), della medesima legge.

Riferimenti normativi

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento.

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.

2. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

2 bis. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dell'interessato, rilascia altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è annualmente confermata dal cacciatore, mediante il solo versamento della prevista tassa di concessione.

3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.

3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali, è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

5. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni. La Giunta regionale, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

a) residenti nel Comune ove è collocato l'appostamento;

b) residenti nella Città metropolitana di Venezia o nella Provincia ove è collocato l'appostamento;

c) residenti nella Regione;

d) altri che ne abbiano fatto richiesta.

6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Giunta regionale rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio regionale, che ne abbiano fatto richiesta.

7. Per motivate ragioni, la Giunta regionale può consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.

8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.

9. La Giunta regionale autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via

esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.

11. Gli appostamenti non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 2 dell'articolo 9 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1.

Art. 6 - Modifica all'articolo articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*e non inferiore al 20*" sono soppresse.

(Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria)

Relazione

Con la modifica del comma 3 dell'art. 25 della l.r. 50/1993, per il territorio lagunare e vallivo (a cui si riferisce l'art. 25), l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile ad anima liscia con qualsiasi calibro non superiore a 12. La scelta del calibro è lasciata al cacciatore sulla base delle caratteristiche della fauna tipica del territorio lagunare e vallivo, delle particolari caratteristiche geomorfologiche e delle consuetudini e delle tradizioni locali.

Riferimenti normativi

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 25 - Territorio lagunare e vallivo.

1. Il territorio lagunare e vallivo, per le sue peculiari caratteristiche geo-morfologiche ed al fine di tutelare maggiormente l'habitat, la tipica fauna e flora, è soggetto a disciplina venatoria particolare, dettata dal regolamento di attuazione del piano faunistico regionale, di cui all'articolo 8.

2. Tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, negli Ambiti territoriali di caccia, costituiti in aree lagunari e vallive, non sono ammessi appostamenti fissi di caccia a titolo individuale. La Giunta regionale individua appostamenti di caccia, per i quali non è richiesta l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992.

2 bis. Gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo di cui al comma 2 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

3. L'attività venatoria è consentita esclusivamente con fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata.

Art. 7 - Modifiche all'articolo articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. All'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "*alla lettera e), comma 6*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla lettera f), comma 5*";

b) al comma 3 bis, aggiunto dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 9 agosto 2022, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50

“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, dopo le parole: “*in forma vagante*” sono inserite le seguenti: “, *ad eccezione dello sparo da appostamento,*”.

(Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria)

Relazione

Le modifiche di cui al punto a) sono motivate in quanto trattasi di refuso: il comma 6) non prevede la lettera e) mentre il corretto riferimento è il comma 5) lettera f).

La modifica di cui al punto b) consente la caccia da appostamento in qualsiasi forma in quanto lo sparo è diretto verso l'alto e non provoca danni agli impianti di irrogazione a goccia disposti nei filari delle colture.

Riferimenti normativi

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Art. 27 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.

1. La Giunta regionale eroga, sulla base dei criteri di cui alla lettera e), comma 6, dell'articolo 8, un contributo ai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia.

2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, devono essere notificati a cura dei possessori alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria in scala 1:5.000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33.

3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado è consentito solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

3 bis. Non è consentito lo sparo durante l'esercizio venatorio in forma vagante all'interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.

3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, all'interno delle aree escluse alla gestione programmata della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare, a scopo di ripopolamento, catture di fauna selvatica.

Art. 8 - Modifiche all'articolo articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera i) le parole: “*la caccia all'aspetto alla beccaccia*” sono soppresse;
- b) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:

“i bis) da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio o nel piano faunistico-venatorio regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

i ter) per le violazioni di cui alla lettera i bis) la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dispone come sanzione accessoria la sospensione del tesserino regionale per un anno. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni;”;

c) dopo la lettera l) è inserita la seguente:

“l bis) da euro 100,00 a euro 400,00 per chi esercita la caccia a rastrello in più di tre persone in violazione del divieto previsto dall'articolo 21 comma 1 lettera h) della legge n. 157/1992;”.

(Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria)

Relazione

La norma integrativa sanzionatoria è rivolta alla prevenzione e maggior deterrenza del bracconaggio della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) incrementando sia la sanzione pecuniaria che prevedendo la sospensione del tesserino venatorio regionale.

Si è integrata altresì la sanzione amministrativa relativa alla modalità di caccia a rastrello con un numero di cacciatori superiore a 3, divieto previsto dal art. 21 comma 1 lettera h) della L 152/92

Riferimenti normativi

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Art. 35 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'ISPRA, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;

b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica al Centro regionale di cui all'articolo 5 il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;

c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14;

d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;

e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;

e bis) da euro 100 a euro 600 per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 27;

f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;

g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellazione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;

h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellazione;

i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;

l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;

m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

2. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sospende il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.

2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, possono prevedere misure disciplinari da applicare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni in materia venatoria e di trasgressioni degli obblighi statutari e regolamentari, ivi comprese le violazioni dei patti associativi, ove sottoscritti. Le misure disciplinari sono rappresentate, in particolare, dal richiamo, dalla censura, dalla sospensione e dall'espulsione del socio in relazione alla gravità delle infrazioni e delle inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri a cui devono attenersi gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini nell'adozione del regolamento e le procedure, in contraddittorio con gli interessati, a cui conformarsi per la contestazione delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni.

3. I Comuni provvedono alle funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e ne comunicano l'esito alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Art. 9 - Modifica all'articolo articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. All'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, inserito dall'articolo 59 comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", dopo il comma 1 bis, aggiunto dall'articolo 8 comma 1 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020" è aggiunto il seguente:

"1 ter. È requisito per l'accesso ai contributi previsti dal presente articolo il formale recepimento del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'articolo 35 ter, da parte dell'associazione venatoria richiedente e la sua diffusione ai propri associati."

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di adozione, da parte della Giunta regionale, del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria.

(Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria)

Relazione

Il codice etico venatorio rappresenta uno strumento di *moral suasion* per il corretto svolgimento dell'attività venatoria che necessita della dovuta diffusione e condivisione. E' opportuno che l'erogazione dei contributi regionali, quale momento di fattivo coinvolgimento delle associazioni venatorie, richieda l'internalizzazione dei principi etici venatori nelle more dell'adozione del codice medesimo.

Riferimenti normativi

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Art. 39 bis - Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, progetti predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, per favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori e per interventi di miglioramento ambientale.

1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata, per le finalità di cui al comma 1 ed in favore dei medesimi soggetti beneficiari, a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di mezzi e attrezzature.

2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l'ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui ai commi 1 e 1 bis in base ai seguenti criteri:

a) una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell'anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;

b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale, valutate secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

2 bis. Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2, lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal bando.

SEZIONE II - Modifiche all'allegato C “Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale” della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)”

Art. 10 - Modifiche all'allegato C “Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale” della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)”.

1. Al paragrafo 10 “Disposizioni relative all'istituzione e gestione degli istituti di protezione individuati dal piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 e, ai sensi dell'articolo 11 della l. r. n. 27/2017, dai piani faunistico-venatori di province e Città metropolitana di Venezia ai fini del rispetto dei parametri di cui all'articolo 10 comma 3 della l. n. 157/1992” dell'allegato C “Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale” della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quinto capoverso le parole: “*Con il provvedimento di istituzione dell'Oasi di protezione,*” sono sostituite dalle seguenti: “*A seguito del provvedimento di istituzione dell'Oasi di protezione, con successivo provvedimento,*”;

b) al sesto capoverso le parole: “*Con il provvedimento di istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura,*” sono sostituite dalle seguenti: “*A seguito dell'istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, con successivo provvedimento,*”.

(Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria)

Relazione

Il Piano Faunistico Venatorio regionale (LR n. 2/2022) prevede la possibilità di istituire ulteriori Oasi e ulteriori Zone di Ripopolamento e Cattura - ZRC da parte della Giunta Regionale rispetto a quelle già previste dal Piano medesimo.

La modifica è motivata dalla necessità di consentire agli uffici regionali di disciplinare la fase della gestione in un momento successivo alla fase iniziale istitutiva dell'Oasi e delle ZRC.

Per fase istitutiva si intende l'individuazione territoriale da destinarsi a tali istituti. L'individuazione presuppone una serie di attività amministrative e tecniche di tipo autorizzativo e generale.

Per fase gestionale si intende l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'Oasi, gli specifici obiettivi di conservazione e tutela (habitat e/o specie), ad approvare il programma di attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione e tutela nel corso del ciclo pianificatorio, ivi comprese le attività di monitoraggio necessarie alla verifica degli obiettivi stessi.

Per quanto concerne le ZRC per fase gestionale si intende l'individuazione del soggetto responsabile della gestione della ZRC (ATC/CA o eventuali forme di gestione diretta), la definizione degli elementi e degli obiettivi gestionali (specie target, densità presente al momento dell'istituzione della ZRC, densità obiettivo commisurata alla vulnerabilità delle colture presenti, obiettivi di produttività, in termini di catture e irraggiamento naturale), dell'assetto ed degli ordinamenti colturali, con particolare riferimento alla vulnerabilità delle colture, delle misure di prevenzione già presenti e della programmazione degli interventi di prevenzione necessari al contenimento dei danni alle colture vulnerabili e del Programma pluriennale e annuale di interventi di miglioramento ambientale. Tale Programma annuale di censimenti e catture (superfici minime da censire, transetti, aree di cattura, ecc) ed il programma di controllo dei predatori è da sottoporre al parere preventivo dell'ISPRA.

La complessità tecnico amministrativa comporta la necessità di una verifica approfondita degli aspetti gestionali dei due Istituti, con particolare riguardo all'analisi degli obiettivi di conservazione e tutela dell'Oasi e della Zona di Ripopolamento e Cattura da istituire.

CAPO III - Disposizioni in materia di pesca

Art. 11 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25".

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021", le parole: "*sesto mese*" sono sostituite dalle seguenti: "*dodicesimo mese*".

(Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria)

Relazione

L'art 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, così come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, stabilisce che "Le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della

fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, sono prorogate sino al sesto mese successivo all’approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica regionale. In caso di mancata approvazione della Carta ittica regionale entro il 31 dicembre 2022, la durata delle concessioni è regolata dalle disposizioni statali di riferimento”.

La Carta ittica, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 contestualmente all’approvazione del nuovo regolamento regionale per la pesca, indica delle specifiche disposizioni sui criteri e le modalità di rilascio delle concessioni a scopo di pesca sportiva, le quali devono necessariamente essere rilasciate attraverso la predisposizione di un apposito bando emanato dalle Strutture regionali competenti sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima Carta ittica e dal nuovo regolamento regionale della pesca.

Tale attività richiederà necessariamente un congruo periodo di tempo in quanto le Associazioni di pesca che intendono chiedere la conferma o il rilascio di nuove concessioni dovranno predisporre la documentazione necessaria a corredo dell’istanza di rilascio della concessione secondo i nuovi criteri stabiliti dalla Carta ittica.

Oltre a quanto sopra, è opportuno considerare che la stagione di pesca, in particolare per le acque salmonicole, prende avvio all’inizio di marzo e ha termine alla fine di settembre e che è particolarmente opportuno evitare una eventuale modifica delle concessioni all’interno di tale periodo.

Si ritiene opportuno, pertanto, modificare quanto disposto dall’art 2 della legge regionale n. 30/2018 prorogando di ulteriori sei mesi la durata delle concessioni a scopo di pesca sportiva, fino al termine del dodicesimo mese dopo l’approvazione della Carta Ittica regionale.

Riferimenti normativi:

Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”.

Art. 2 - Proroga della durata delle concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

1. Le concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, di cui all’ articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, sono prorogate sino al sesto mese successivo all’approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica regionale. In caso di mancata approvazione della Carta ittica regionale entro il 31 dicembre 2022, la durata delle concessioni è regolata dalle disposizioni statali di riferimento.

2. Nel periodo di proroga restano in vigore le disposizioni riportate nei disciplinari di concessione.

CAPO IV - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare

Art. 12 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 le parole: “*qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 “Nuova disciplina delle denominazioni d’origine”*” sono sostituite dalle seguenti: “*a denominazione di origine o indicazione geografica di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”*”.

Relazione

La legge regionale n. 17 del 7 settembre 2000, che disciplina le strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto, ha l'obiettivo di ampliare l'offerta turistica regionale al fine di valorizzare le produzioni di qualità a denominazione d'origine o indicazione geografica, attraverso l'identificazione di percorsi che permettano al turista di avere esperienze enogastronomiche in territori ricchi di storia ed immersi nel paesaggio rurale veneto.

Nel corso degli anni, dalla prima approvazione della legge ad oggi, si è potuto constatare che il turista, sempre più esigente, vuole sperimentare maggiormente una vacanza attiva e all'aria aperta, assaporando i cibi e degustando i vini del territorio.

Al contempo, le strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto si sono trovate ad affrontare la sfida di soddisfare le nuove richieste del turista. Attualmente sono state riconosciute n. 21 strade, alcune caratterizzate da elevata dinamicità altre invece con attività più limitata o con difficoltà operative.

Recentemente inoltre è stata modificata la Legge regionale n. 28/2012 che, anche in recepimento delle normative nazionali, prevede le attività enoturistiche ed oleo-turistiche nelle aziende agricole, soggetti che potrebbero partecipare al comitato promotore di una Strada.

Ecco pertanto la necessità di un aggiornamento normativo che sia di supporto e incentivo per le strade e che valorizzi le realtà che si adeguano al cambiamento.

La proposta normativa aggiorna i riferimenti alla normativa nazionale per i vini a denominazione d'origine.

Riferimenti normativi

Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale ed allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine", nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica, promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino.

Art. 13 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. All'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: *"agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012 n.28, qualora ricadenti nelle specifiche disposizioni da questa previste"*;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto."

(Direzione Promozione economica e Marketing territoriale)

Relazione

Con la modifica all'articolo 2 della l.r. 17/2000 viene istituito il "Registro regionale delle strade del vino e degli altri prodotti tipici del Veneto" nonché vengono aggiornati i riferimenti alla legge regionale n. 28/2012, recentemente modificata dalla legge regionale n. 23/2022.

In questo contesto, l'istituzione di un Registro regionale delle strade rappresenta uno strumento sia di valorizzazione e comunicazione al turista fruitore del territorio, sia di aggiornamento dell'offerta veneta.

Questo consentirà inoltre di valutare il grado di dinamicità delle strade, supportando quelle che partecipano attivamente alla valorizzazione del territorio e alla soddisfazione del turista.

Riferimenti normativi

Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

Art. 2 - Strade del vino.

1. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

2. Le strade del vino costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati e forniti sotto forma di offerta turistica.

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle strade del vino sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.

Art. 14 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. All'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Disposizioni attuative.*";

b) al comma 1 le parole: "*Con regolamento si provvede in ordine*" sono sostituite dalle seguenti: "*La Giunta regionale con proprio provvedimento provvede*";

c) alla lettera a) del comma 1 la parola "*enoturistica*" è sostituita dalle seguenti: "*legata al turismo enogastronomico*";

d) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"e bis) alla definizione delle modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle strade dal Registro regionale di cui all'articolo 2 comma 3 bis."

(Direzione Promozione economica e Marketing territoriale)

Relazione

L'articolo semplifica la normativa, sostituendo il "regolamento di attuazione" con un "provvedimento di Giunta"; lo stesso articolo inoltre chiarisce ed evidenzia che le procedure concerneranno non solo la fase di iscrizione ma anche quelle di sospensione delle strade non attive e la loro eventuale cancellazione dal registro regionale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

Art. 3 - Regolamento di attuazione.

1. Con regolamento si provvede in ordine:

- a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;
- b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino;
- c) alla definizione di omogenee attività informative, divulgative e promozionali delle strade del vino;
- d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle strade del vino;
- e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. All'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "*dal regolamento*" sono sostituite dalle seguenti: "*dal provvedimento*";
- b) al comma 2 dopo le parole: "*industria, artigianato e agricoltura*" sono inserite le seguenti: "*le aziende enoturistiche od oleoturistiche,*";
- c) al comma 3 le parole: "*all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164*" sono sostituite dalle seguenti: "*ai sistemi di controllo per le denominazioni o indicazioni geografiche cui fa riferimento la strada stessa*";
- d) al comma 4 le parole: "*al regolamento*" sono sostituite dalle seguenti: "*al provvedimento*".

(Direzione Promozione economica e Marketing territoriale)

Relazione

La proposta di modifica dell'articolo 4 della l.r. 17/2000, oltre ad adeguamenti del testo rispetto alle modifiche proposte con gli articoli precedenti, inserisce le imprese enoturistiche e oleoturistiche, di recente introduzione, fra i soggetti che possono partecipare al Comitato promotore di una strada. Viene inoltre adeguato alla normativa nazionale, il requisito di "iscrizione ai sistemi di controllo" per i soggetti iscritti ad una denominazione.

Riferimenti normativi

Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

Art. 4 - Disciplinare e comitato promotore.

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino, in armonia con i principi fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, è proposto alla Regione da un comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

2. Al comitato promotore possono partecipare gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

3. Il comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il trenta per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

4. La Giunta regionale approva il disciplinare proposto dal comitato entro novanta giorni dalla sua presentazione e procede al riconoscimento della strada del vino previa verifica della rispondenza del disciplinare al regolamento di cui all'articolo 3.

5. Il disciplinare di cui al comma 4 si intende approvato decorso il termine di cui al medesimo comma.

Art. 16 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

1. All'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:

“d bis) trasmette entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e alle attività previste per l'anno in corso, pena la sospensione della strada dal Registro regionale di cui all'articolo 2 comma 3 bis.”;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Fatte salve eventuali cause di forza maggiore, la mancata trasmissione delle informazioni di cui alla lettera d bis) del comma 2 e la mancata realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade, per tre annualità consecutive, comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dal registro regionale.

2 ter. I Comitati di gestione delle strade riconosciute dalla Regione del Veneto possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.”.

(Direzione Promozione economica e Marketing territoriale)

Relazione

Con la proposta di modifica dell'articolo 5 della l.r. 17/2000 vengono chiariti gli adempimenti per l'invio delle informazioni annue di aggiornamento, finalizzate al mantenimento nel Registro regionale, utili anche per eventuali attività promozionali. Si

prevedono inoltre la sospensione della strada del vino dal registro regionale in caso di mancata trasmissione di tali informazioni. Ove la mancata trasmissione si protragga per tre annualità consecutive è prevista la revoca del riconoscimento della strada e la sua cancellazione dal registro regionale. Infine viene data evidenza circa la possibilità di associazione per i comitati di gestione delle strade, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge.

Riferimenti normativi

Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

Art. 5 - Comitato di gestione.

1. Con l’approvazione del disciplinare e il riconoscimento della strada del vino da parte della Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione.

2. Il comitato di cui al comma 1:

- a) realizza e gestisce la strada del vino nel rispetto del disciplinare approvato;
- b) provvede alla diffusione della conoscenza della strada del vino in collaborazione con le organizzazioni viticole locali e con gli altri soggetti interessati;
- c) collabora con la Regione e gli enti locali interessati per l’inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica;
- d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

Art. 17 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

1. All’articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“c) la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade e del suo territorio, anche in forma digitale, per l’incentivazione della conoscenza delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”;

b) al comma 2 le parole: *“singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile”* sono sostituite dalle seguenti: *“, singoli o associati aderenti alle strade iscritte al Registro di cui all’articolo 2 comma 3 bis”;*

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale fissa i requisiti per la concessione dei contributi nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande.”.

(Direzione Promozione economica e Marketing territoriale)

Relazione

La modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 17, adegua le possibili iniziative oggetto di supporto regionale, ai più recenti strumenti promozionali. Vengono eliminati i riferimenti alle percentuali massime di contribuzione, in quanto verranno fissate nei bandi a seconda delle disponibilità e degli obiettivi previsti dai bandi stessi.

Riferimenti normativi

Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

Art. 8 - Interventi finanziari.

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti interventi:

- a) creazione della specifica segnaletica di cui all’ articolo 2;
- b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle strade del vino, finalizzati ad una informazione specifica sull’area vitivinicola interessata;
- c) la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all’estero, per l’incentivazione della conoscenza delle strade del vino;
- d) adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei comitati di gestione e degli enti locali, delle aziende agricole o vitivinicole singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La Giunta regionale fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 18 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

1. All’articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: “*del relativo regolamento di attuazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*del provvedimento*”;
- b) al comma 3 le parole: “*Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992*” sono sostituite dalle seguenti: “*Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) n. 787/2019 e successive modificazioni*”.

(Direzione Promozione economica e Marketing territoriale)

Relazione

L’articolo proposto aggiorna i testi e i riferimenti normativi dell’articolo 9 della legge regionale n.17 agli intervenuti provvedimenti comunitari.

Riferimenti normativi

Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

Art. 9 - Applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Veneto.

1. Le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all’ articolo 3 si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tipiche e di qualità del Veneto, con particolare riguardo all’olio.

2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il comitato promotore previsto all'articolo 4 si intende costituito quando vi partecipa almeno il trenta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato.

3. Ai fini del presente articolo per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

Art. 19 - Norme transitorie.

1. Le strade che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta", sono iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 2 comma 3 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, come introdotto dall'articolo 13 della presente legge, qualora entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmettano la relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e delle attività previste per l'anno in corso.

(Direzione Promozione economica e Marketing territoriale)

Relazione

L'articolo reca la norma transitoria per le strade già riconosciute al fine della loro iscrizione al registro regionale

CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica

Art. 20 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è aggiunto il seguente:

"5 ter. La Giunta regionale definisce modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità, al fine di assicurarne l'efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi."

(Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione)

Relazione

Le disposizioni in materia di finanza pubblica di cui al decreto legislativo n. 118/2011 impongono la tempestiva realizzazione degli interventi da parte degli Enti concessionari in quanto "ogni procedimento che comporta spesa deve trovare, fin dal suo avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere annotato nelle scritture contabili dell'esercizio nel quale l'obbligazione diviene esigibile".

Le difficoltà operative riscontrate negli ultimi anni dagli Uffici regionali e dai Consorzi di bonifica per garantire il rispetto delle disposizioni in materia contabile e di quelle in materia di lavori pubblici, motivano la necessità di definire una disciplina semplificata specifica per la gestione dei contributi regionali di minore entità alla realizzazione di

interventi sulle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione con il carattere di urgenza e indifferibilità.

L'introduzione del nuovo comma all'art. 29 della legge regionale n. 12/2009 risulta indispensabile per garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, attraverso la semplificazione delle procedure in essere, garantendone omogeneità e trasparenza.

Riferimenti normativi:

Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"

Art. 29 - Concorso regionale per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

1. La Giunta regionale concede contributi a favore del consorzio di bonifica concessionario per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile per gli interventi relativi:

- a) agli impianti idrovori di sollevamento meccanico e opere connesse, compresi i tronchi di canale immissario che precedono le idrovore;
- b) alla rete idraulica di scolo e agli impianti e strutture necessarie per la regolazione e gestione della risorsa idrica, comprese le opere che ne comportano la vivificazione;
- c) ai ripristini di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da calamità naturali, eventi eccezionali o avversità atmosferiche, anche da eseguirsi in regime di somma urgenza nonché di tutte le rimanenti opere dichiarate urgenti e indifferibili in base a quanto previsto dall'articolo 146 del decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni".

2. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua pubblici prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica di un determinato comprensorio, assumono le caratteristiche di opere pubbliche di bonifica agli effetti del concorso regionale alla spesa e ne seguono il medesimo regime giuridico; sono a carico della Regione gli oneri sostenuti dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione di tali corsi d'acqua per la quota di spesa non compensata da altri proventi del consorzio.

3. La Giunta regionale concede contributi, a favore del consorzio di bonifica concessionario, per la realizzazione di opere di irrigazione finalizzate al risparmio idrico e alla valorizzazione degli usi plurimi dell'acqua irrigua previste nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, fino alla misura del cento per cento per gli interventi relativi:

- a) alle opere di presa, derivazione e accumulo e a quelle necessarie alla messa in pressione e alle relative apparecchiature di pompaggio, di protezione e di controllo;
- b) alla rete adduttrice ivi compresa la rete di distribuzione interaziendale;
- c) agli interventi di riconversione irrigua, esclusi quelli aziendali.

4. La Giunta regionale concede contributi nella misura massima del cento per cento, in quanto lavori pubblici di interesse regionale previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio per:

- a) le casse ed i bacini di espansione, ivi compresi quelli utilizzabili con finalità ambientali e irrigue;
- b) gli investimenti finalizzati a contrastare la risalita del cuneo salino, il fenomeno della subsidenza e il depauperamento delle falde;
- c) gli interventi che promuovono la fitodepurazione nonché la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e degli ambiti marginali, delle zone umide e delle aree non adeguatamente coltivate;
- d) le opere per assicurare il presidio idraulico e la vivificazione degli ambiti lagunari e vallivi nonché gli investimenti relativi al disinquinamento delle lagune;
- e) gli investimenti pubblici per la messa in opera di sistemi di telecontrollo della rete di bonifica e irrigazione.

5. Non è ammessa a contributo la spesa di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione la cui mancata funzionalità sia conseguente alla inosservanza degli obblighi di manutenzione a carico dei consorzi di bonifica o al mancato esercizio delle funzioni di polizia idraulica.

5 bis. I lavori di cui ai commi precedenti costituiscono opere pubbliche di competenza regionale di cui al comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

CAPO VI - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi

Art. 21 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: "*Il Presidente della Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il direttore della struttura regionale competente in materia*".

(Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico)

Relazione

Le modifiche normative intervenute successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 23/1996 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", hanno introdotto nuove disposizioni in merito alle attribuzioni delle competenze agli organi della Giunta regionale. Si richiama in particolare la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", art. 13, comma 2, lett. f), che determina, fra le attribuzioni dei Direttori di Direzione, l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza, trasferendo quindi la competenza per atti precedentemente attribuiti al Presidente della Giunta regionale in favore delle strutture afferenti alla Giunta stessa. Le modifiche dell'articolo 8, si rendono necessarie per recepire le subentrate disposizioni sopra espresse.

Dette modifiche rendono più agevoli le procedure di istanza di parte per l'utenza e mirano a rendere più efficiente la gestione del procedimento da parte dell'Amministrazione, in linea con le esigenze di semplificazione.

Riferimenti normativi

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

Art. 8 - Autorizzazione speciale.

1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

Art. 22 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, come sostituito dall'articolo 8 comma 1 della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale individua, con cadenza almeno quinquennale, l'ammontare dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti di cui all'articolo 2 comma 1."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1 bis. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere:

- a) un'articolazione temporale dei limiti del contributo;*
- b) l'individuazione di criteri per articolare limiti contributivi in relazione alla fragilità dei territori e in base alle categorie di soggetti."*

3. Nelle more dell'approvazione del provvedimento della Giunta regionale previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 come sostituito dal presente articolo, i raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

(Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi)

Relazione

La proposta modifica il comma 1 dell'art. 16 della LR 23/1996 prevedendo il rinvio alla Giunta regionale della definizione dei criteri per l'individuazione dell'ammontare dei limiti (massimo e minimo) del contributo che i raccoglitori di funghi devono pagare agli Enti che rilasciano il titolo per la raccolta (art. 2 comma 1 della LR 23/1996), stabilendo che la Giunta può articolare i limiti contributivi sia a seconda dei vari periodi temporali di raccolta, sia in relazione alla fragilità dei territori e in base alle categorie di soggetti. E' inoltre prevista una norma transitoria che sostanzialmente mantiene i limiti contributivi attualmente vigenti nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale delle proprie determinazioni.

Riferimenti normativi

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

Art. 16 - Introiti.

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all'articolo 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono

destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.

3 bis. Relativamente alle Unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi di cui al comma 1 sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e per le spese correnti dell'ente.

CAPO VII - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei tartufi

Art. 23 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "*Presidente della Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore della struttura regionale competente in materia*".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "*Presidente della Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore della struttura regionale competente in materia*".

(Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico)

Riferimenti normativi

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

Art. 5 - (Riconoscimento delle tartufaie).

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, avviene, su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al Presidente della Giunta regionale allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:

a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l'area in cui viene richiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni;

b) relazione contenente tutti gli elementi atti a evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia. In particolare devono essere specificati:

- giacitura del terreno;

- descrizione delle caratteristiche fisico chimiche;

- tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata;

- numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza;

- piano colturale e di conservazione della tartufaia.

3. *Omissis.*

4. *Omissis.*

5. *Omissis.*

6. *Omissis.*

Art. 24 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "*in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati: a) certificato di residenza; b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata*" sono sostituite dalle seguenti: "*indirizzata al direttore della struttura regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione all'esame ed il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità*".

(Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico)

Riferimenti normativi

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

Art. 7 - (Autorizzazioni alla raccolta).

1. *Omissis.*

2. *Omissis.*

3. *Omissis.*

4. *Omissis.*

5. *Omissis.*

6. Per sostenere l'esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato di residenza;

b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata. Il tesserino ha validità decennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.

Art. 25 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "*dipartimento foreste ed economia montana*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore della struttura regionale competente in materia*".

(Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico)

Riferimenti normativi

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

Art. 8 - (Orari, periodi e modalità di raccolta).

1. *Omissis.*

2. *Omissis.*

3. La Giunta regionale, su indicazione del dipartimento foreste ed economia montana, può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.

4. *Omissis.*

5. *Omissis.*

6. *Omissis.*

7. *Omissis.*

8. *Omissis.*
9. *Omissis.*
10. *Omissis.*

Art. 26 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, le parole: "*Presidente della Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore della struttura regionale competente in materia*".

(Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico)

Relazione

Le modifiche normative intervenute successivamente all'entrata in vigore della Legge regionale n. 30/1988 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi", hanno introdotto nuove disposizioni in merito alle attribuzioni delle competenze agli organi della Giunta regionale. Si richiama in particolare la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", art. 13, comma 2, lett. f), che determina, fra le attribuzioni dei Direttori di Direzione, l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza, trasferendo quindi la competenza per atti precedentemente attribuiti al Presidente della Giunta regionale in favore delle strutture afferenti alla Giunta stessa. Le modifiche agli articoli 5, 7, 8 e 13, si rendono necessarie per recepire le subentrate disposizioni sopra richiamate. Dette modifiche rendono più agevoli le procedure di istanza di parte per l'utenza e mirano a rendere più efficiente la gestione del procedimento da parte dell'Amministrazione, in linea con le esigenze di semplificazione.

Riferimenti normativi

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

Art. 13 - (Sanzioni amministrative).

1. *Omissis.*

2. *Omissis.*

3. *Omissis.*

4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di foreste

Art. 27 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: "*della Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*dell'autorità forestale competente per territorio*".

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è aggiunta la seguente:

"c bis) lavori di manutenzione e di adeguamento alle opere di regimazione idraulica e alle infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i requisiti tecnici previsti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34

del 2018, per un importo pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“3. *In deroga alle misure richieste alle lettere a), b), c) e c bis) di cui al comma 2 e fatte salve le disposizioni in materia di paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l'autorizzazione è rilasciata per i seguenti interventi:*

a) realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli, gli interventi di protezione civile anche a finalità di antincendio boschivo, gli interventi per la tutela della pubblica incolumità, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;

b) sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;

c) ripristino degli habitat di interesse comunitario della Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto dagli strumenti di gestione o pianificazione vigenti;

d) riduzione di superficie boscata non superiore ai 2000 metri quadrati in aree di pertinenza di immobili esistenti, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerata bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate nuove edificazioni o ampliate quelle esistenti;

e) recupero colturale di terreni agricoli, invasi da specie arboree e arbustive, riconosciuti abbandonati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 34 del 2018;

f) riduzione di superficie boscata richiesta da un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. E' vietata la cessazione delle attività agricole e pastorali prima di dieci anni dall'autorizzazione. In caso di violazione di tale divieto la presente deroga non trova più applicazione ed i richiedenti sono tenuti ad adottare una delle misure di cui al comma 2;

g) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati.”.

(Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico)

Relazione

L'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (TUFF), prevede l'adozione di linee guida per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi, di norma obbligatori quando si procede a richiedere una riduzione di superficie boscata per trasformazioni in altro uso del suolo.

Tali linee guida sono state adottate con Decreto ministeriale MIPAAF del 7 ottobre 2020, il quale elenca in modo esaustivo una serie di interventi esclusi dall'obbligo di compensazione, delegando le singole Regioni a recepire tali disposizioni, senza ampliarne la casistica ed i termini, ma al contrario imponendo eventuali condizioni maggiormente restrittive. Gli interventi esentabili dalla compensazione, secondo le linee guida nazionali, sono i seguenti:

“*a) trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, Parchi nazionali, Parchi naturali e alle Riserve naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, o in ogni altra area dichiarata di interesse naturalistico dalle leggi regionali”;*

“b) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree è stabilita dalle Regioni, in coerenza con le disposizioni dei Piani antincendio di cui alla legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti”;

“c) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti”;

“d) trasformazioni del bosco autorizzate, quando richieste da un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. L'esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che le attività agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno 10 anni dall'inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l'esonero di cui al presente decreto e il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco; i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34”;

“e) trasformazioni autorizzate per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico”;

“f) trasformazioni autorizzate volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l'obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l'attività di coltura castanicola. L'esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che l'attività castanicola non cessi prima che siano decorsi almeno 10 anni dall'inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l'esonero di cui al presente decreto, il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34”;

“g) trasformazioni autorizzate per la realizzazione o adeguamento di opere di interesse pubblico e lotta dagli incendi boschivi nonché di opere pubbliche individuate dalle Regioni, se previste dalla normativa o dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti”;

“h) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati”.

La Legge Forestale Regionale, all'articolo 15, ha disciplinato l'autorizzazione alla trasformazione della superficie boscata secondo i dettami del R.D. n. 3267/1923, autorizzazione che viene rilasciata dall'Autorità forestale competente per territorio, attualmente la UO Servizi Forestali.

In linea con le nuove disposizioni del TUFF e con le linee guida nazionali, la presente proposta di aggiornamento dell'articolo 15 della Legge Forestale Regionale, in relazione alle esigenze degli operatori del settore riscontrate negli anni e alle caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche del Veneto, integra la casistica delle tipologie di compensazione eseguibili dai richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, nonché le esenzioni dall'obbligo di compensazione.

La nuova lettera c bis) del comma 2 dell'art. 15, considerato il costante aumento della superficie boscata in area montana e la difficoltà spesso di trovare superficie nuda adatta al rimboschimento, propone tra le azioni di compensazione interventi manutentivi di opere preposte alla gestione forestale e alla tutela del territorio.

Il comma 3, che dettaglia gli interventi per i quali è possibile prevedere l'esonero dalla compensazione, viene rivisto ed integrato. L'elenco tiene conto, infatti, di quanto già previsto nella norma regionale, riformulandola con maggior chiarezza; inoltre si coglie

l'opportunità, indicata dalla norma nazionale, di inserire alcuni degli interventi esonerabili sopra elencati, ritenuti più adatti al contesto territoriale e strategici per lo sviluppo sostenibile e socio-economico delle aree montane e la tutela e conservazione della biodiversità.

E' in questo senso che, in riferimento alla lettera a) delle linee guida nazionali, nella nuova lettera c) dell'art. 15 l'esenzione per il ripristino di habitat di interesse comunitario viene limitata alla sola Rete Natura 2000, ritenendo invece opportuna la compensazione per riduzioni di superficie forestale in aree Parco o in riserve naturali, in senso più generale; in riferimento alle lettere d) e h) delle linee guida nazionali, nelle nuove lettere f) e g) dell'art. 15, si recepisce la previsione dell'esenzione, motivata dall'espansione spontanea della superficie boscata che da decenni interessa il territorio, in particolare montano. Le lettere e) ed f) delle linee guida ministeriali non sono ritenute di interesse per il territorio regionale.

La lettera a) della presente proposta, recepisce, infine, quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del D.lgs. n. 34/2018 che evidenziano come le opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli (come ad esempio la viabilità forestale e le opere ad essa connesse), gli interventi di protezione civile anche a finalità di antincendio boschivo e gli interventi per la tutela della pubblica incolumità siano considerate attività di gestione forestale. La medesima argomentazione vale per la lettera b) della proposta normativa riferita alle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie che rientrano nelle attività di gestione forestale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"

Art. 15

1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.
2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:
 - a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
 - b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;
 - c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.
3. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonché per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui al comma 2, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c).
4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.
5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi.
- 6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati.

Art. 28 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

1. Al comma 9 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica", le parole: "*in conformità alle linee guida di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi*" sono sostituite dalle seguenti: "*in conformità ai criteri minimi nazionali di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018*".

(Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico)

Relazione

Il comma 9 dell'articolo 23 della Legge Forestale Regionale viene rivisto sotto due aspetti. Il primo, più immediato, riguarda l'aggiornamento normativo della norma statale di riferimento: il D.lgs. n. 34/2018 ha infatti abrogato il D.lgs. n. 227/2021.

Il secondo prevede l'eliminazione dell'approvazione dello schema di capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi da parte della Giunta regionale. Lo schema di capitolato tecnico attualmente vigente ed obbligatorio per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà degli Enti è stato adottato con DGR n. 69/1997. Nel corso degli anni sono emerse una serie di problematiche in merito a questo strumento, che di fatto regola i rapporti commerciali tra il proprietario del fondo e l'impresa di utilizzazione boschiva.

La normativa forestale regionale vigente prevede già, indipendentemente dal capitolato, una serie di disposizioni, autorizzazioni e controlli da parte dell'autorità forestale sull'operato sia dei proprietari boschivi che delle imprese, in ogni fase dell'utilizzazione: prima dell'avvio (autorizzazioni al taglio), durante l'esecuzione (sopralluoghi in campo) e ad ultimazione dei lavori (rispetto delle prescrizioni recate dal Regolamento regionale n. 2/2020).

Entrando nei dettagli commerciali del lotto (assortimenti ritraibili, classi di qualità del legno, quantificazione del coefficiente di riduzione, ecc...), aspetti tipici del capitolato tecnico, la Regione si espone in modo improprio nel momento del collaudo, in quanto deve certificare che gli adempimenti amministrativi, erariali e contabili siano stati tutti rispettati, potendosi trovare implicata in casi di contenzioso tra ditta acquirente e/o esecutrice ed ente proprietario.

La modifica proposta quindi riporta i dettagli commerciali della vendita dei lotti boschivi ed eventuali contraddittori all'esclusiva competenza dei diretti interessati.

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"

Art. 23

1. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.

2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.

4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente per territorio, la quale può prescrivere la previa

martellata. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d'altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.

6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.

7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di taglio previa martellata delle piante.

8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, i Piani di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziati a totale carico della Regione.

9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale in conformità alle linee guida di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi.

10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2, e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali.

10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 29 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale" e relative disposizioni transitorie.

1. L'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Art. 27- Organismi di associazionismo forestale.

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 34 del 2018, la Giunta regionale promuove l'associazionismo fondiario tra proprietari e conduttori di terreni sia pubblici che privati, cui possono partecipare anche imprese di utilizzazione e trasformazione del legname ed altri soggetti della filiera, nella forma di consorzi forestali, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile o altre forme associative, allo scopo di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali.

2. I proprietari che intendono costituire l'organismo di associazionismo forestale nelle forme di cui al comma 1 approvano lo statuto che, in particolare, deve stabilire:

- a) la rappresentanza degli enti e soggetti partecipanti;*
- b) la composizione ed i compiti degli organi e la loro durata in carica;*
- c) i casi di ineleggibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti degli organi;*
- d) gli indirizzi amministrativi e organizzativi circa la gestione e il patrimonio dell'organismo di associazionismo forestale.*

3. Nel caso in cui la gestione dell'organismo dell'associazionismo forestale includa anche aree del demanio forestale regionale, lo statuto deve prevedere la partecipazione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" e la sua rappresentanza nella composizione dell'organo decisionale.

4. *Dell'avvenuta costituzione dell'organismo deve essere data comunicazione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla medesima costituzione.*”.

2. Gli organismi di associazionismo forestale già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a dare comunicazione della loro costituzione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli organismi di cui al comma 2 adeguano lo statuto alle disposizioni contenute nell'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come sostituito dal comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico)

Relazione

La proposta di revisione dell'articolo 27 della Legge Forestale Regionale mira ad allineare alla normativa nazionale vigente il tema dell'associazionismo forestale, eliminando i riferimenti a leggi regionali abrogate attualmente presenti. L'importanza della gestione associata del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà pubblica e/o privata è tornata di grande interesse negli ultimi anni al fine di contrastare l'abbandono dei terreni forestali, spesso estremamente frazionati e a macchiatico negativo, e favorire una gestione forestale sostenibile di lungo periodo che favorisca la valorizzazione dei servizi ecosistemici di tipo ambientale e sociale.

Lo statuto di tali forme associative viene redatto secondo la legislazione vigente in materia, in base alla forma prescelta dell'associazione e all'eventuale presenza di altri soggetti, quali le imprese boschive, le imprese di trasformazione e lavorazione del legno; si propone di sostituire la previsione dell'approvazione di un apposito regolamento da parte del Consiglio regionale, mai avvenuta, con elementi minimi da introdurre nello statuto e il controllo della Giunta regionale sull'operato dei Consorzi con un monitoraggio delle associazioni o consorzi istituiti.

L'articolo norma anche l'eventuale partecipazione nella gestione consortile del demanio forestale regionale ad opera di Veneto Agricoltura, salvaguardando il ruolo dell'agenzia nel controllo della gestione forestale di proprietà regionale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”

Art. 27

In relazione all'ampiezza e all'importanza dei patrimoni silvo - pastorali dei Comuni, di altri Enti pubblici, di Comunioni familiari, la Regione promuove ai sensi delle leggi regionali 17 maggio 1975, n. 34 e n. 41 del 9 dicembre 1976, preferibilmente nell'ambito di Comunità Montane, la costituzione di Consorzi, o di Aziende speciali consorziali, aventi lo scopo di assicurare ai medesimi una idonea condizione tecnica, o tecnico - amministrativa.

L'attività dei Consorzi, che operano sotto il controllo della Giunta regionale, è disciplinata da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio regionale in attuazione del presente articolo.

CAPO IX - Disposizioni finali

Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 31 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

| | |
|---|----|
| CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura | 5 |
| Art. 1 – Modifiche all’articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”..... | 5 |
| CAPO II - Disposizioni in materia di caccia | 6 |
| SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”..... | 6 |
| Art. 2 - Modifiche all’articolo articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”..... | 6 |
| Art. 3 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”..... | 7 |
| Art. 4 - Modifica all’articolo articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”..... | 8 |
| Art. 5 - Modifiche all’articolo articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”..... | 9 |
| Art. 6 - Modifica all’articolo articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”..... | 11 |
| Art. 7 - Modifiche all’articolo articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”..... | 11 |
| Art. 8 - Modifiche all’articolo articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”..... | 12 |
| Art. 9 - Modifica all’articolo articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”..... | 14 |
| SEZIONE II - Modifiche all’allegato C “Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale” della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)”..... | 15 |
| Art. 10 - Modifiche all’allegato C “Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale” della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)”..... | 15 |
| CAPO III - Disposizioni in materia di pesca | 16 |
| Art. 11 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”..... | 16 |
| CAPO IV - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare..... | 17 |
| Art. 12 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale | |

| | |
|--|----|
| della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta” | 17 |
| Art. 13 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta” | 18 |
| Art. 14 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta” | 19 |
| Art. 15 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta” | 20 |
| Art. 16 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta” | 21 |
| Art. 17 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta” | 22 |
| Art. 18 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta” | 23 |
| Art. 19 - Norme transitorie | 24 |
| CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica | 24 |
| Art. 20 - Modifica all’articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” | 24 |
| CAPO VI - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi | 26 |
| Art. 21 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” | 26 |
| Art. 22 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” | 27 |
| CAPO VII - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei tartufi | 28 |
| Art. 23 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi” | 28 |

| | |
|---|----|
| Art. 24 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi". | 29 |
| Art. 25 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi". | 29 |
| Art. 26 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi". | 30 |
| CAPO VIII - Disposizioni in materia di foreste | 30 |
| Art. 27 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale". | 30 |
| Art. 28 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale". | 34 |
| Art. 29 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale" e relative disposizioni transitorie. | 35 |
| CAPO IX - Disposizioni finali. | 36 |
| Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria. | 37 |
| Art. 31 - Entrata in vigore. | 37 |